

## D.g.r. 5 agosto 2024 - n. XII/2938 Approvazione dei criteri per la predisposizione dell'invito alla presentazione di proposte per la realizzazione delle «Olimpiadi della cultura» - Anni 2025-2026

### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo»;

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura, approvato con d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023;
- la d.c.r. n. XII/101 del 5 dicembre 2023 «Programma triennale per la Cultura 2023-2025, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo»;
- la d.g.r. XII/1879 del 12 febbraio 2024 «Programma operativo annuale per la Cultura 2024, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25, «Politiche regionali in materia culturale - riordino normativo - (a seguito di parere della commissione consiliare);
- la Comunicazione del Presidente alla Giunta regionale nella seduta del 1 luglio 2024 avente ad oggetto «Le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali in Lombardia: verso Milano Cortina 2026 - il ruolo e l'impegno di Regione Lombardia»;

Visti:

- l'articolo 9 della Costituzione italiana, ai sensi del quale la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
- la legge 7 ottobre 2013, n. 112 «Conversione, con modificazioni, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 - Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»;
- le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 7 ottobre 2016 - n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo»;
- le pronunce della Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 255 e n. 307 del 2004 e n. 285 del 2005) nelle quali è stato precisato che «lo sviluppo della cultura è finalità di interesse generale perseguibile da ogni articolazione della Repubblica» e «le disposizioni che prevedono il sostegno finanziario ad opere ... che presentino particolari qualità culturali ed artistiche si connotano ... nell'ottica della tutela dell'interesse, costituzionalmente rilevante, della promozione e dello sviluppo della cultura (art. 9 Cost.)»;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1315/2023 della Commissione del 23 giugno 2023;
- la d.g.r. n. XI/7813 del 23 gennaio 2023 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2023-2025»;
- le linee guida delle Regioni e delle Province autonome per l'attuazione del regolamento (UE) n. 651/2014, e dell'art. 53 dello stesso, approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rispettivamente, in data 19/02 e 25/03 del 2015;
- le Linee guida per il finanziamento delle attività dello spettacolo dal vivo nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, approvate dal Coordinamento Tecnico Stato Regioni e Province Autonome in data 18 aprile 2017;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) con riferimento alle attività economiche in campo culturale, e in particolare:
  - a) i punti 2.6 relativi all'attività economica nel settore della cultura e conservazione del patrimonio;
  - b) il punto 6.3 con riferimento all'incidenza sugli scambi;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

- la Comunicazione SANI2 per i regimi in esenzione effettuata in data 31 gennaio 2023 con il seguente titolo di aiuto: «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2023- 2025», registrata con numero SA.106247;

Preso atto che:

- nel Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE da un lato, è affermato che «nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, determinate misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutti i criteri dell'art. 107, par. 1, TFUE, per esempio perché l'attività svolta non è economica e non incide sugli scambi tra Stati membri» (Considerando 72);
- nella Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01), con riferimento alle attività in campo culturale (e in particolare il punto 2.6 relativo all'attività economica nel settore della cultura e conservazione del patrimonio e il punto 6.3 con riferimento all'incidenza sugli scambi) i criteri utilizzati per escludere la presenza di aiuti di Stato sono tra gli altri:
  - il fatto che l'aiuto non attiri domanda o capitali nella regione interessata e non ostacoli l'insediamento di imprese di altri Stati membri (criterio del mancato impatto sulla concorrenza);
  - il fatto che i beni/servizi che beneficiano del sostegno pubblico siano destinati al mercato locale o siano caratterizzati da una zona di attrazione limitata dal punto di vista geografico, nonché l'incidenza solo marginale sui mercati e sui consumatori degli Stati membri (criteri della rilevanza meramente locale dell'attività finanziata e dell'ancillarità/assenza dell'attività economica in capo ai beneficiari);
  - il carattere specifico di talune attività concernenti la cultura o la conservazione del patrimonio e della natura che possono essere organizzate in modo non commerciale e, quindi, possono non presentare un carattere economico;
  - il carattere non economico del finanziamento pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico gratuitamente, in quanto rispondente a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico: il fatto che i visitatori di un'istituzione culturale o i partecipanti a un'attività culturale o di conservazione del patrimonio accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo, non modifica il carattere non economico di tale attività, in quanto tale contributo non può essere considerato un'autentica remunerazione del servizio prestato;

Considerato che in materia di cultura la Regione può concedere contributi per il sostegno di progetti e iniziative, così come dalla l.r. n. 25/2016;

Considerato che i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2026 sono una occasione anche per valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale attraverso progetti e iniziative che abbinino tradizione e cultura lombarda con la storia dei Giochi olimpici;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura che prevede che Regione Lombardia:

- accompagni il percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 con interventi di promozione che, in una prospettiva integrata tra le diverse politiche, guardino anche alla legacy, ovvero l'eredità materiale e immateriale, dei giochi sui territori regionali;
- sostenga eventi culturali, sia presso la sede regionale che lungo tutta la «via olimpica» da Milano alla Valtellina nell'ottica di promuovere gli attrattori culturali sia materiali che immateriali;

Richiamato altresì il Programma Triennale per la Cultura 2023 - 2025 che prevede di:

- sostenere eventi culturali, anche presso la sede regionale e in concomitanza con l'evento olimpico del 2026;
- promuovere, in stretto raccordo con Fondazione Milano Cortina e con gli altri soggetti aderenti, un articolato programma di iniziative che arricchiscano l'evento valorizzando le eccellenze culturali del territorio, con particolare attenzione

ai luoghi sedi delle gare e alle realtà idealmente connesse ad essi attraverso l'iniziativa «Olimpiadi della Cultura»;

Ritenuto opportuno, in coerenza con gli indirizzi del Programma Triennale per la Cultura 2023 - 2025, valorizzare progettualità artistiche e culturali che anticipino i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026 e ne arricchiscano lo svolgimento;

Ritenuto di sostenere per gli anni 2025 e 2026 i soggetti pubblici e privati che operano in campo culturale attraverso un invito alla presentazione di proposte per la realizzazione delle «Olimpiadi della Cultura»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della l.r.n. 19 del 27 giugno 2008, nel caso di progetti presentati da Comuni, è prevista una misura premiale per quelli istituiti a seguito della fusione di due o più Comuni contigui, secondo le procedure previste dalla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali);

Ritenuto pertanto di dover procedere alla definizione di criteri e modalità di intervento per la concessione di contributi a sostegno di eventi culturali e iniziative che arricchiscano l'evento Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano - Cortina valorizzando le eccellenze culturali del territorio;

Visto l'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo ai criteri e modalità di intervento dell'Invito alla presentazione di proposte per la realizzazione delle «Olimpiadi della Cultura» - anni 2025-2026;

Dato atto, inoltre, che per i progetti connessi ai Giochi olimpici e paralimpici del 2026 e/o che valorizzano i luoghi lombardi sulla via olimpica e che saranno oggetto di un sostegno da parte di Regione Lombardia, verrà coinvolta la Fondazione Milano-Cortina 2026 per le opportune sinergie;

Ritenuto, pertanto, di dover definire, per i benefici economici previsti dall'Invito alla presentazione di proposte per la realizzazione delle «Olimpiadi della cultura» - anni 2025-2026 - e che si configurano «aiuti di Stato» ai sensi dell'art. 107 par. 1 TFUE, la disciplina applicabile al settore in conformità al Regolamento (UE) n. 651/2014, sia per la parte generale che per la sezione specifica di cui all'art. 53 del Regolamento stesso;

Dato atto, inoltre, degli esiti dei tavoli tecnici nazionali, attivi in materia di aiuti di Stato, composti da rappresentanti delle Regioni e del Ministero della Cultura e di quelli in corso di svolgimento, che potranno dare ulteriori indicazioni ed essere recepiti nei successivi provvedimenti;

Considerato che per le attività dei soggetti operanti nell'ambito degli Istituti e Luoghi della Cultura, della Promozione educativa e culturale e dei soggetti operanti nell'ambito della promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema e dei soggetti che svolgono attività di spettacolo dal vivo, sarà valutato caso per caso, in sede istruttoria sulla base dei progetti presentati, se gli stessi siano configurabili, ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato;

Considerato inoltre che le attività rientranti nell'Invito alla presentazione di proposte per la realizzazione delle «Olimpiadi della Cultura» - anno 2025-2026 nell'ambito degli Istituti e Luoghi della Cultura e della Promozione educativa e culturale, coerentemente con i criteri di cui alla d.g.r.n. XI/7813 del 23 gennaio 2023 e con quanto indicato nei capitoli 2.6 e 6.3 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea 2016/C 262/01), dovranno essere adottate e attuate nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 53 solo nei casi in cui non siano destinati al mercato locale o non siano caratterizzati da una zona di attrazione limitata dal punto di vista geografico e il contributo richiesto ai partecipanti delle attività culturali, per coprire una frazione del costo effettivo, modifichi il carattere non economico delle stesse, in tal caso:

- a) gli stessi dovranno essere concessi per le attività previste dall'art. 53 par. 2 lett. a), c) d) ed e) e nella forma di aiuti al funzionamento per le spese ammissibili di cui al par. 5 dello stesso art. 53, secondo il metodo di calcolo previsto dai paragrafi 7 e 8 dello stesso articolo;
- b) non potranno essere concessi aiuti alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile, né erogati alle imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione

di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;

- c) sarà possibile cumulare gli aiuti in esenzione nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Considerato inoltre che le attività rientranti nell'Invito alla presentazione di proposte per la realizzazione delle «Olimpiadi della Cultura» - anno 2025-2026 nell'ambito dello spettacolo dal vivo e cinema:

1. possono avere rilevanza non economica o non incidere, nemmeno potenzialmente, sugli scambi degli Stati Membri, in quanto:
  - a. possono essere finalizzate a sostenere la fruizione e la partecipazione delle comunità locali e a favorire la promozione di territori svantaggiati sul versante dell'offerta culturale;
  - b. possono presupporre una capacità di richiamare un'utenza esclusivamente di prossimità, stante la loro dimensione, portata e localizzazione, e pertanto non rilevano ai sensi della normativa europea degli aiuti di stato;
2. possono, per dimensione e portata degli eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presupporre anche la capacità di richiamare un'utenza non di prossimità e pertanto i relativi aiuti dovranno essere adottati e attuati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 come aiuti in esenzione, in tal caso:
  - a) gli stessi dovranno essere concessi per le attività previste dall'art. 53 par. 2 lett. a), c) d) ed e) e nella forma di aiuti al funzionamento (par. 3 lett. b) dell'art. 53), per le spese ammissibili dal paragrafo 5 dello stesso art. 53;
  - b) come previsto dal paragrafo 7 dell'art. 53 del Regolamento n. 651/2014, l'importo dell'aiuto non potranno superare quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione;
  - c) non potranno essere concessi aiuti alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile, né erogati alle imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
  - d) sarà possibile cumulare gli aiuti in esenzione nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Visti:

- il d.l. 244/2016 che, all'art. 6 comma 6 e 7, proroga gli artt. 46 comma 2 e 52 comma 6 e 7 della legge 234/12 nonché l'art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115, al 1/7/ 2017;
- la legge 57/2001 e il d.m. del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, del Ministero per lo Sviluppo Economico recante «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Ritenuto di demandare al dirigente competente gli adempimenti in materia di RNA sopra richiamati;

Dato atto che con l'adozione dell'Invito alla presentazione di proposte per la realizzazione delle «Olimpiadi della Cultura» - anni 2025-2026 da parte del Direttore Generale competente, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, saranno definiti le modalità e i termini di presentazione dei progetti e iniziative culturali, i requisiti di partecipazione, la previsione di un apposito Nucleo di valutazione, nonché le modalità di accettazione, di erogazione dei contributi, di rendicontazione, di verifica e decadenza dai benefici;

Ritenuto, infine, opportuno procedere all'approvazione dei criteri e delle modalità per l'Invito alla presentazione di proposte per la realizzazione delle «Olimpiadi della Cultura» - anni 2025-2026, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che le risorse per la concessione dei contributi ammontano complessivamente a € 3.000.000,00:

- Bilancio 2025 € 1.500.000,00,

## Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 08 agosto 2024

- Bilancio 2026 € 1.500.000,00;

Dato atto che l'ammontare complessivo succitato di € 3.000.000,00 trova copertura nel bilancio di esercizio degli anni 2025 e 2026 di Regione Lombardia, salvo eventuale, successiva integrazione degli stanziamenti, sui seguenti capitoli:

- 5.02.104.12080 «Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali» anno 2025 per € 150.000,00 e anno 2026 € 150.000,00;
- 5.02.104.12081 «Promozione e valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle attività e dei servizi culturali - amministrazioni locali» anno 2025 per € 600.000,00 anno 2026 per € 600.000,00;
- 5.02.104.12082 «Promozione e valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle attività e dei servizi culturali - altre imprese» anno 2025 per € 150.000,00 e anno 2026 per € 150.000,00;
- 5.02.104.12083 «Promozione e valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle attività e dei servizi culturali - istituzioni sociali private» anno 2025 per € 600.000,00 anno 2026 per € 600.000,00;

Dato atto altresì che la suddetta dotazione finanziaria potrà essere incrementata mediante eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili a vantaggio delle misure e/o per lo scorrimento delle graduatorie dei progetti ammessi ma non finanziati;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità per la predisposizione dell'Invito alla presentazione di proposte per la realizzazione delle «Olimpiadi della Cultura» - anni 2025-2026, Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che, in sede istruttoria, sulla base dei progetti presentati sulle due previste tipologie di iniziative, dovrà essere valutato caso per caso se gli stessi siano configurabili, ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato, tenendo anche in considerazione le Linee guida per il finanziamento delle attività dello spettacolo dal vivo approvate dal Coordinamento Tecnico Stato Regioni e Province Autonome in data 18 aprile 2017, le linee guida delle Regioni e delle Province autonome per l'attuazione del regolamento (UE) n. 651/2014, e dell'art. 53 dello stesso, approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rispettivamente, in data 19/02 e 25/03 del 2015;

3. di stabilire che i finanziamenti a favore dei progetti di cui al punto 2 che determinano attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri, saranno assegnati ed attuati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 art. 1 - 12 ed art. 53 e della d.g.r.n. XI/7813 del 23 gennaio 2023;

4. di demandare al dirigente competente gli adempimenti previsti dall'art. 22, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013, come modificato per effetto del d.lgs. n. 97/2016, nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati, di cui al comma 2 dello stesso art. 22, nonché quelli in materia di RNA;

5. di stabilire che le risorse per la concessione dei contributi ammontano complessivamente a € 3.000.000,00 e trovano copertura nel bilancio di esercizio degli anni 2025 e 2026 di Regione Lombardia, salvo eventuale, successiva integrazione degli stanziamenti, sui seguenti capitoli:

- 5.02.104.12080 «Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali» anno 2025 per € 150.000,00 e anno 2026 per € 150.000,00;
- 5.02.104.12081 «Promozione e valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle attività e dei servizi culturali - amministrazioni locali» anno 2025 per € 600.000,00 e anno 2026 per € 600.000,00;
- 5.02.104.12082 «Promozione e valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle attività e dei servizi culturali - altre imprese» anno 2025 per € 150.000,00 e anno 2026 per € 150.000,00;
- 5.02.104.12083 «Promozione e valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle attività e dei servizi culturali - istituzioni sociali private» anno 2025 per € 600.000,00 e anno 2026 per € 600.000,00;

La suddetta dotazione finanziaria potrà essere incrementata mediante eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili a vantaggio delle misure e/o per lo scorrimento delle graduatorie dei progetti ammessi ma non finanziati;

6. di demandare a uno specifico provvedimento del Direttore Generale l'approvazione dell'Invito alla presentazione di proposte per la realizzazione delle «Olimpiadi della Cultura» - anni 2025-2026 e dei successivi atti di approvazione della graduatoria e di prevedere nei singoli provvedimenti le modalità di attuazione delle misure indicate nel Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 53 e nella d.g.r.n. XI/7813 del 23 gennaio 2023, ove applicabile;

7. di pubblicare la presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013 e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

Allegato A

TITOLO	<b>APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OLIMPIADI DELLA CULTURA ANNI 2025-2026</b>
FINALITÀ	<p>Con riferimento agli Obiettivi strategici indicati dal PRS-S della XII legislatura finalizzati ad ampliare e diversificare l'offerta culturale e a sostenere il sistema culturale lombardo, si intende perseguire i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• valorizzare iniziative culturali di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026;</li> <li>• favorire iniziative culturali che valorizzino il patrimonio culturale, le tradizioni e le identità culturali della Lombardia, dedicate a temi quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sport tra arte, storia, cultura;</li> <li>- partecipazione delle comunità;</li> <li>- valorizzazione delle comunità, dei territori, delle aree montane;</li> <li>- promozione di corretti stili di vita;</li> <li>- sostenibilità ambientale, economica e sociale;</li> </ul> </li> <li>• concorrere alla realizzazione di un'offerta culturale di qualità durante i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026.</li> </ul>
R.A. DEL PRS-S XII LGS.	<p>6.1.1.1. Garantire il sostegno alla valorizzazione e alla promozione delle attività di spettacolo realizzate dagli operatori culturali e da associazioni e fondazioni partecipate da Regione;</p> <p>6.1.1.3 Promuovere partnership culturali interregionali e internazionali;</p> <p>6.1.1.4 Promuovere la conoscenza e la fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura;</p> <p>6.1.1.5 Sperimentare progetti culturali innovativi anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati;</p> <p>6.1.1.7 Sostenere attività culturali, manifestazioni ed eventi di promozione educativa e culturale;</p> <p>6.1.2.1. Garantire il sostegno a progetti innovativi di produzione, programmazione e realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione dello spettacolo dal vivo;</p> <p>6.1.2.9 Sostenere la valorizzazione e la riqualificazione del patrimonio culturale lombardo per accrescerne l'attrattività e la sostenibilità.</p>
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Possono presentare domanda di contributo i seguenti soggetti, in coerenza con l'art. 36 l.r. 25/2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. amministrazioni pubbliche di cui all'elenco ISTAT - L 31.12.2009, n. 196 (art. 1, c. 2);</li> <li>b. enti, associazioni, fondazioni e altri soggetti di diritto privato senza fine di lucro e in possesso di una consolidata esperienza in ambito culturale, come specificato nell'Invito.</li> </ol> <p>I soggetti devono avere nello statuto finalità coerenti con il progetto culturale presentato e sede operativa in Lombardia.</p>

Allegato A

	<p>I progetti possono essere presentati in partenariato tra soggetti di cui all'art. 36 della l.r. 25/2016. I partenariati devono comunque avere come capofila un soggetto appartenente alla categoria dei "Soggetti beneficiari".</p> <p>Ulteriori eventuali requisiti generali e specifici saranno stabiliti nell'Invito.</p> <p><b>Non potranno presentare domanda di contributo gli enti partecipati di cui all'art. 8 della l.r. 25/2016 di cui alla ricognizione effettuata nell'allegato A della DGR N° 1041/2023.</b></p>
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>Gli interventi ammissibili si devono svolgere sul territorio lombardo. Sono previste due tipologie di iniziative:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. grandi iniziative culturali che si svolgano su tutto il territorio lombardo, che abbinino tradizione e cultura lombarda con la storia dei Giochi olimpici, favorendo il coinvolgimento dei territori e dei cittadini nei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. Gli interventi possono svolgersi nella fase di avvicinamento, durante o dopo lo svolgimento dei Giochi. <b><u>Tali iniziative devono essere realizzate dal 1/2/2025 e devono essere concluse entro il 30/06/2026;</u></b></li> <li>b. grandi iniziative culturali che si svolgano in prossimità dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026 e che arricchiscano l'offerta culturale del territorio coinvolto. Gli interventi devono svolgersi nei territori olimpici (specificati nel successivo Invito e indicativamente coincidenti con le sedi delle gare e i territori di prossimità o collocati lungo la direttrice che collega Milano alla Valtellina). <b><u>Tali iniziative devono essere realizzate dal 1/10/2025 e devono essere concluse entro il 30/06/2026.</u></b></li> </ol> <p>I progetti di entrambe le tipologie dovranno avere un costo complessivo minimo pari a 100.000,00 €.</p> <p>Per le due tipologie vi saranno due distinte finestre temporali per la presentazione delle proposte da parte dei soggetti capofila. I soggetti capofila di un progetto che verrà finanziato a valere sulla prima delle due tipologie, non potranno presentare una seconda proposta.</p> <p>Verranno particolarmente valorizzate quelle iniziative che prevedano anche una legacy<sup>1</sup> per il territorio lombardo, dopo la conclusione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026.</p>
SOGGETTO GESTORE	Regione Lombardia

<sup>1</sup> Le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 ambiscono a costruire un mondo migliore attraverso lo sport, concentrandosi su due pilastri. Da un lato, i Giochi incoraggiano sempre più persone a praticare attività sportiva e a fare più movimento, con un focus particolare su giovani e persone con disabilità. Dall'altro, promuovono lo sviluppo economico locale sostenibile, combattendo lo spopolamento delle zone montane e contribuendo allo sviluppo dell'economia sociale e delle conoscenze.

Allegato A

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	<p>L'istruttoria e la valutazione dei progetti saranno effettuate da un Nucleo di valutazione costituito da funzionari e dirigenti della Direzione Generale Cultura nominato con apposito decreto del Direttore Generale.</p> <p>I criteri di valutazione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• coerenza e adeguatezza con le finalità e gli obiettivi del programma triennale per la cultura di Regione Lombardia 2023 – 2025 e dell'Invito;</li> <li>• chiarezza degli obiettivi e pianificazione di dettaglio degli interventi;</li> <li>• qualità della proposta progettuale valorizzando in particolare quelle iniziative che prevedano anche una legacy per il territorio lombardo, dopo la conclusione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026;</li> <li>• esperienza pregressa del proponente nella realizzazione di progetti culturali in linea con il progetto presentato;</li> <li>• sostenibilità economica del progetto, percentuale di cofinanziamento, congruità e adeguatezza dei costi ai risultati attesi e ai prodotti;</li> <li>• realizzazione di attività in territori con scarsa offerta culturale;</li> <li>• presenza di adeguate azioni di comunicazione e diffusione del progetto e dei suoi risultati;</li> <li>• rete di partenariato e di collaborazione coinvolta anche con partner internazionali o con esperienza nella realizzazione di progetti culturali in occasione di grandi eventi;</li> <li>• sostenibilità sociale del progetto;</li> <li>• sostenibilità ambientale del progetto.</li> </ul> <p>Ai sensi dell'art. 20, comma 4 della l.r. n. 19 del 27 giugno 2008, nel caso di progetti presentati da Comuni, è prevista una misura premiale per quelli istituiti a seguito della fusione di due o più Comuni contigui, secondo le procedure previste dalla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).</p>
DOTAZIONE FINANZIARIA	<p>Le risorse finanziarie ammontano a complessivi € 3.000.000,00 a valere sul bilancio regionale anni 2025 e 2026. Tale somma potrà essere incrementata in base alla disponibilità di bilancio.</p>
FONTE DI FINANZIAMENTO	<p>Agli oneri complessivi della presente procedura si farà fronte a valere sui seguenti capitoli:</p> <p>5.02.104.12080 "Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali" anno 2025 per € 150.000,00 e anno 2026 per € 150.000,00;</p> <p>5.02.104.12081 "Promozione e valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle attività e dei servizi culturali - amministrazioni locali" anno 2025 per € 600.000,00 anno 2026 per € 600.000,00;</p> <p>5.02.104.12082 "Promozione e valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle attività e dei servizi culturali - altre</p>

Allegato A

	<p>imprese” anno 2025 per € 150.000,00 e anno 2026 per € 150.000,00; 5.02.104.12083 “Promozione e valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle attività e dei servizi culturali - istituzioni sociali private” anno 2025 per € 600.000,00 anno 2026 per € 600.000,00.</p> <p>A seguito di approvazione degli esiti di istruttoria saranno effettuate le necessarie compensazioni relativamente al corretto stanziamento delle risorse in base al piano dei conti a seconda della natura giuridica dei beneficiari. Eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili saranno utilizzate per aumentare la dotazione delle misure e/o scorrere le graduatorie dei progetti ammessi ma non finanziati.</p>
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE	<p>Ai progetti selezionati potrà essere concesso, sulla base degli esiti dell’istruttoria del Nucleo di Valutazione e compatibilmente con le risorse disponibili, un contributo economico non superiore al 70% del costo complessivo delle iniziative, e comunque non superiore a € 100.000,00.</p> <p>Il contributo è concesso da Regione Lombardia interamente a fondo perduto.</p> <p>Il soggetto richiedente dovrà garantire</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A) la copertura (anche con finanziamenti esterni) della parte rimanente del costo del progetto, indicando già in fase di presentazione della domanda le voci di finanziamento;</li> <li>B) la condivisione preventiva del piano e dei materiali di comunicazione inerenti al progetto.</li> </ul>
REGIME DI AIUTO DI STATO	<p>Per il finanziamento delle attività si terrà in considerazione la d.g.r. 23 gennaio 2023 n. XI/7813 “Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell’ambito dell’assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2023- 2025”.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per il finanziamento delle attività degli Istituti e Luoghi della Cultura e della Promozione educativa e culturale, si terranno in considerazione anche le linee guida delle Regioni e delle Province autonome per l’attuazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, e dell’art. 53 dello stesso, approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 19 febbraio e 25 marzo 2015;</li> <li>- per il finanziamento delle attività dello Spettacolo dal vivo, si terranno in considerazione anche le linee guida approvate dal Coordinamento tecnico Stato Regioni e Province Autonome, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.</li> </ul> <p>In sede istruttoria, sulla base dei progetti presentati, dovrà essere valutato caso per caso se gli stessi presuppongano la rilevanza economica e/o la capacità di richiamare un’utenza non di prossimità.</p> <p>Nei casi in cui i progetti presentassero capacità di richiamare un’utenza non di prossimità e l’attività dei soggetti richiedenti il contributo regionale si configurasse come economica, i relativi aiuti saranno adottati nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014, art. 53 e della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato 2016/C 262/01. In particolare, i</p>

## Allegato A

	<p>finanziamenti saranno concessi come aiuto in esenzione per le attività previste dall'art. 53 par. 2 e nella forma di aiuti al funzionamento per le spese ammissibili di cui al par. 5 dello stesso art. 53, secondo il metodo di calcolo previsto dai paragrafi 7 e 8 dello stesso articolo.</p> <p>Sarà possibile cumulare gli aiuti in esenzione nel rispetto dell'art. 8 del regolamento.</p> <p>Non potranno essere concessi aiuti alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile, né erogati ai soggetti che siano destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589. I soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile.</p>
<p>SPESA AMMISSIBILI</p>	<p>Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle direttamente imputabili al progetto e potranno riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• costi di realizzazione del progetto;</li> <li>• costi di ospitalità;</li> <li>• costi del personale;</li> <li>• costi di promozione e comunicazione;</li> <li>• costi di funzionamento della struttura.</li> </ul> <p>L'IVA è ritenuta ammissibile solo qualora non sia recuperabile o compensabile.</p> <p>Può essere riconosciuto anche un supporto della comunicazione istituzionale e l'utilizzo di spazi regionali, secondo la disciplina regionale in materia di comunicazione e di concessione spazi.</p> <p>Non sono ammesse spese in conto capitale (es. spese per opere murarie o infrastrutturali, spese di restauro di beni mobili o immobili, acquisto e/o realizzazione di hardware e software, acquisto di beni inventariabili, spese di digitalizzazione di beni culturali qualora non finalizzate a mostre o esposizioni temporanee, allestimenti fissi).</p>
<p>TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA</p>	<p>Procedura valutativa a graduatoria.</p> <p>Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma regionale Bandi e Servizi.</p>
<p>MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE</p>	<p>Il contributo sarà erogato con un acconto pari al 50% del contributo concesso nell'anno 2025 e il restante 50% a saldo previa presentazione di rendicontazione nell'anno 2026.</p>